

COPIA



Deliberazione n. 41
in data 29-12-2020
Prot. n. _____

COMUNE DI FONTE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria in Prima convocazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
Art. 32 L. 69/2009)

N. **03** Reg. Pubblicazioni

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **-7 GEN 2021**

all'Albo on-line ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi**.

Addi, **-7 GEN 2021**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to (GAZZOLA LUISA)

UFFICI INTERESSATI

- SEGRETARIO
- SEGRETERIA/TRIBUTI
- RAGIONERIA
- COMMERCIO
- PROTOCOLLO
- TECNICO
- URBANISTICA/C.E.D.
- ANAGRA./STATO CIVILE
- SERVIZI CITTAD./AMM.VI
- BIBLIOTECA
- POLIZIA LOCALE
- CULTURA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilavent**i il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **21:15**, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito in via telematica il Consiglio Comunale, con modalità a distanza tramite video conferenza.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
CECCATO LUIGINO	P	ZANOTTO RENATO	P
TONDI MASSIMO	P	DAL BELLO MAURIZIO	P
COMIN PAMELA	P	BOFFO DINO	P
REGINATO LINO	P	PELLIZZARI STEFANO	P
MAZZAROLO ANNA PAOLA	P	SOMMADOSSI MATTHEW	P
PIVATO FRANCESCA	P	SARAI LAURA	P
LIBRALATO MARIO	P		

presenti n. **13** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Dott. **ORSO PAOLO** - Segretario Comunale.

Il **SINDACO**, Sig. **CECCATO LUIGINO**, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

NOTE

.....
.....
.....

Immediatamente eseguibile: **S**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2017, esecutiva, questo Comune aveva approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica – la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>);
- a seguito dell'approvazione di alcune modifiche statutarie da parte dell'Assemblea dei Soci di Asco Holding, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2018 si provvedeva all'aggiornamento del citato provvedimento di ricognizione, ciò in quanto le modifiche statutarie in parola hanno determinato una sostanziale revisione societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP e comunque tali da richiedere la revisione delle motivazioni con le quali l'Ente si era espresso;
- con successiva delibera del C.C. nr. 35 del 18/12/2018 si provvedeva a deliberare in merito alla “razionalizzazione delle società partecipate possedute al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato sezione V, nella decisione n. 578/2019 del 23 gennaio 2019, laddove si afferma che “*si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari*”;

VISTA la delibera del C.C. 11 del 18/04/2019 “misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie assunte a seguito di inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato nr.578/2019 con la quale è stato deliberato:

1. di mantenere la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a., in quanto la società svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa;
2. di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding s.p.a. sulla governance della stessa società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria, che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria, tenuto conto che nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento “le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)”;
3. per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, di chiedere che la suddetta attività venga, trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;
4. di chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. di valutare se l'assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione della holding, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiave s.p.a., contenimento da valutarsi anche in rapporto alle esigenze organizzative connesse all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. risultante dall'art. 5 dello statuto; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell'assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge;

VISTA la delibera del C.C. nr. 35 del 23/10/2019 “Asco Holding spa proposta modifica statuto societario; approvazione” con la quale si è proceduto ad approvare la proposta di modifica dello Statuto societario come di seguito:

- “Art 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sa-

rà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.”;

VISTA la delibera di C.C. n. 43 del 30.12.2019 con la quale si provvedeva a deliberare in merito alla “Razionalizzazione periodica delle Società partecipate possedute al 31.12.2018” ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 25 de 14.10.2020 con la quale è stato deliberato l’atto di indirizzo in merito alle deliberazioni da assumere nell’assemblea della partecipata Asco Holding S.p.A. (assemblea ordinaria degli azionisti di Asco Holding S.p.A. del 22 e 23 ottobre 2020 prima e seconda convocazione) al fine di consolidare ulteriormente la partecipazione di maggioranza detenuta da Asco Holding in Ascopiave;

RILEVATO che:

- per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2020 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2019;
- l’applicativo Partecipate del Portale Tesoro in data 26/11/2020 ha pubblicato le Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, onde procedere al presente provvedimento;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. *sono riconducibili alle categorie escluse di cui all’art. 4 c. 1;*
2. *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all’art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;*
3. *non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;*
4. si tratta di società (ai sensi dell’art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l’ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che:

in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

PRESO ATTO delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 29-12-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI FONTE

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Fonte:

La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

- a) *esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;*
- b) *l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;*
- c) *nel corso del 2017 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.l. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio rep. 769 del 29/7/2017);*
- d) *è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22/06/2018 del Mef sulla "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175" (in atti prot. n. 13536 del 8/04/2019);*
- e) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 40 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, n. 277 dipendenti nel 2019, (n. 259 nell'esercizio precedente);
- g) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Anno	Risultato d'esercizio
2019	1.145.561,00
2018	3.089.983,00
2017	1.980.085,00
2016	3.103.178,00
2015	3.896.158,00

- h) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Fonte nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;
- i) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi.

La Società ASCO HOLDING S.P.A.

- a) la società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);
- b) per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- c) le recenti modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell'oggetto sociale, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 35/2019) e deliberata in Assemblea straordinaria dei soci in data 11/11/2019, consentono a ciascun

Comune socio di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;

- d) per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società – la società in organico 5 dipendenti, (mentre l'intero gruppo conta al 31/12/2019 n. 156 dipendenti) –;
- e) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);
- f) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ASCO HOLDING S.P.A. (da bilancio consolidato)

Anno	Risultato d'esercizio
2019 (*)	99.545.775,00
2018	47.664.000,00
2017	50.622.000,00
2016	57.728.000,00
2015	46.349.000,00

(*) – Il risultato d'esercizio 2019 riportato nella casella è riferito al 31.07.2019. Nell'assemblea degli azionisti di Asco Holding S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria del 10 luglio 2019 è stato stabilito che gli esercizi della società vengano chiusi al 31 luglio anziché al 31 dicembre di ogni anno, precisando che l'esercizio 2019, iniziato in data 1 gennaio 2019, si chiuderà al 31 luglio 2019, mentre quello successivo si aprirà l'1 agosto 2019 e si chiuderà il 31 luglio 2020.

- g) Esito della ricognizione:
- Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;
 - Si richiama e si conferma pertanto l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019. In particolare la modalità di razionalizzazione attraverso il "*Mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci*";
 - In particolare viene previsto un processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con apposite modifiche statutarie;
 - Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Ascoholding S.p.A., si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016";

La Società MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.

- a) *esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di interesse generale in quanto la società si occupa di trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (nonché all'interno del territorio del Comune di Fonte);*
- b) *con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 138/2011 è stato riconosciuto "l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso;*

- c) sono già state poste in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. in Mobilità di Marca S.p.A. che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a Euro 23.269.459,00;
- d) si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D.Lgs. 175/2016). È attualmente in corso un piano industriale per il periodo 2018-2020 per l'affidamento, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL. L'operazione dovrebbe portare ad un incremento del capitale di Mobilità di Marca, sottoscritto dal partner industriale aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%;
- e) risultato degli ultimi cinque esercizi:

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.

Anno	Risultato d'esercizio
2019	-840.731,00 (*)
2018	24.897,00
2017	168.999,00
2016	81.188,00
2015	122.053,00

(*) Dalla nota integrativa del bilancio emerge che il risultato negativo è influenzato principalmente dai maggiori ammortamenti derivanti dai massicci investimenti dell'esercizio in corso e del precedente, e dall'ammortamento del plusvalore di fusione allocato ad avviamento emerso in sede di costituzione di MOM; "... il dato finale comprende un costo non causato dalla gestione ordinaria della società ma generato da una valutazione "ab-origine". Ovviamente non influisce sull'aspetto finanziario e quindi sulla liquidità aziendale, ma impatta in modo considerevole sull'EBIT e sul risultato finale".

EBIT=misura dell'utile operativo prima degli oneri finanziari e delle imposte.

- f) Con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 45 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2019 una media di 595 dipendenti (577 nell'esercizio precedente);
- g) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Fonte nella società MOBILITÀ DI MARCA soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.

Esito della ricognizione: Mantenimento ponendo attenzione ad eventuali reiterate perdite, anche alla luce degli effetti pandemici del 2020-2021; si rileva che possono essere ripianate le perdite delle società partecipate, utilizzando anche gli accantonamenti a fondo perdite ma, quando le perdite sono reiterate, è necessaria un'attenta valutazione della situazione al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla legge (Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, "Gli Organismi partecipati dagli Enti Territoriali e Sanitari" - Relazione 2019, Deliberazione n. 29/ SEZAUT/2019/FRG)

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Fonte, alla data del 31/12/2019, partecipa anche:

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 0,0072% - non compreso nella presente ricognizione.
 - Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;
- al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 0,95% - non incluso nella presente ricognizione.
 - Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1° luglio 2015;
 - tramite quest'ultima il Comune di Fonte partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è dello 0,95%, essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula;
 - In tali sedi (Consiglio di Bacino Veneto Orientale e Consiglio di Bacino Priula) saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legale alla gestione del servizio come confermato dalle *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul portale-Tesoro il 21/11/2019*;

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1,4659%	<p><i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i></p> <p>Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità</p>	Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: VIVERACQUA (quota Fonte 0,16%) (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto).
ASCOHOLDING SPA	Società di partecipazioni (Holding)	€ 140.000.000,00	0,20%	<p>Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla deliberai C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019 e n.35 del 23.10.2019</p>	<p>Società quotata: ASCOPIAVE SPA - Produzione di gas mediante condotte e distribuzione tramite AP RETI GAS in ottemperanza della normativa europea (unbundling)</p> <p>Società liquidate o in corso di liquidazione: RIJEKA UNA INVEST e SEVEN CENTER</p> <p>BIMPIAVE (fornisce calore a Enti locali e fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso)</p> <p>ASCOTLC (telecomunicazioni/ installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni)</p>
MOBILITA' DI MARCA SPA	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€ 23.269.459,00	0,27%	<p><i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i></p> <p><i>Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni</i></p>	<p>F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI (È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.)</p> <p>S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA (Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus).</p>

--	--	--	--	--	--

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

PROPONE

1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipate possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, accertandole come dai dati sopra riportati, secondo le *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 21/11/2019*;
3. di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019 in merito alla Società ASCOHOLDING S.p.A. e sue partecipate;
4. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nel modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);
5. di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e nelle schede come sopra approvate e richiamate;
6. di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:
 - a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**
 - b. **ASCOHOLDING SPA**
 - c. **MOBILITÀ DI MARCA SPA;**
7. di ribadire le seguenti misure di razionalizzazione da approntare alle seguenti Società:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1,4659%	<i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i> <i>Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità</i>
ASCOHOLDING SPA	Società di partecipazioni (Holding)	€ 140.000.000,00	0,20%	<i>Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 26 del 29/09/18 e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019 e n.35 del 23.10.2019</i>
MOBILITÀ DI MARCA SPA	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€ 23.269.459,00	0,27%	<i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i> <i>Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni</i> <i>Controllo delle perdite di esercizio anche alla luce degli effetti pandemici negli anni 2020-2021</i>

--	--	--	--	--

8. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
9. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
10. di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
11. di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte;
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
f.to (Luigino Ceccato)

<p>PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE <i>Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i></p>
<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>• visto di regolarità e completezza dell'istruttoria: f.to Griggion Giuseppe _____</p> <p>➤ Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: f.to Griggion Giuseppe _____</p>
<p>Parere in ordine alla regolarità contabile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta che l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: f.to Griggion Giuseppe _____</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

TONDI spiega come il punto n. 2 parla dell'obbligo di razionalizzazione della società partecipate al 31.12.2019; è un obbligo di legge che risale al 2016 e ha come oggetto la costituzione di società partecipate nonché il loro mantenimento e gestione. Il fine di questa legge è l'efficiente gestione delle partecipazioni ma anche la tutela del mercato nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Il Vicesindaco spiega che i servizi di cui le partecipate si devono occupare sono stabiliti dalla legge così da garantire la omogeneità di trattamento e la coesione tra gli enti locali, ma i comuni possono detenere quote di società che hanno per oggetto la valorizzazione del patrimonio come era il caso di Asco Holding. Il testo unico delle società partecipate fa un elenco delle società che devono essere alienate o razionalizzate e sono in sostanza quelle che non perseguono fini pubblici istituzionali, che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, che svolgono attività già svolta da altri enti a partecipazione pubblica, che hanno poco fatturato inferiore a 500.000 euro e con bilanci spesso in passivo.

Questa ricognizione viene fatta secondo norme di legge secondo degli schemi predisposti dal MEF e dalla Corte dei Conti, per evitare e segnalare entro il 31 dicembre di ogni anno una apposita relazione; la legge del 2016 ci ha fatto deliberare nel 2017, e nel 2020 vediamo le partecipazioni nel 2019, la ATS che ha stipulato gli Hydrobond a tassi vantaggiosi, la società è strategica per il servizio che fa, è sana e ben amministrata e si ritiene di mantenere la partecipazione.

Altra società è la ASCO Holding, che gestisce le partecipazioni, come holding pura, che in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, che ha coinvolto anche il comune di Fonte, ha previsto nello Statuto una assemblea con soli soci pubblici al fine di

rafforzare la posizione dei comuni suoi soci. I dati di bilancio del gruppo di società gestite da Asco Holding sono positivi, ovvero la gestione di ASCO Holding è stata oculata.

Vi è poi l'azienda di trasporto MOM, Mobilità di Marca, che si occupa del trasporto pubblico locale e anche provinciale. A suo tempo sono state incorporate società del gruppo gestenti il trasporto locale ed è in corso un piano industriale per fare entrare un socio privato al 30%; MOM non presenta passivo anche se a causa della pandemia in corso potrebbe accadere che nel bilancio 2020 vi possano essere delle negatività, per questo motivo si raccomanda di tenere sotto controllo le spese, del personale e delle società partecipate da MOM, ma la partecipazione va mantenuta.

Tondi spiega poi come il comune mantiene partecipazioni nei consigli di Bacino di Acqua e Rifiuti, ma trattandosi di consorzi gli stessi sono esclusi dalla razionalizzazione.

La Consigliera Sarai chiede di poter intervenire. Il Sindaco concede la parola purché sia un intervento pertinente con l'argomento

La Consigliera sottolinea come 5 minuti prima il sindaco abbia dichiarato di aver piacere che tutti gli attori lavorino nello stesso senso e poi non da nemmeno il diritto di replica, ma la consigliera anticipa che va bene e ci saranno altre occasioni di replica

Il Sindaco spiega che quando parliamo di attori parliamo delle strutture scolastiche

La Consigliera vorrebbe proporre delle domande sulle partecipate da fare al vicesindaco Tondi. Per quanto riguarda Asco Holding dalla documentazione consegnata emerge che il risultato di amministrazione è aumentato rispetto a quello del 2018 e chiede se Tondi sia in grado di fornire qualche indicazione in più circa le partecipate che vanno a contribuire a questo risultato in modo determinante e se ci sono comunque partecipate che sono in perdita perché dal bilancio fornito, che è un bilancio consolidato, noi vediamo solamente il risultato finale.

Tondi spiega come noi siamo soci solo della società holding quindi non si entra mai nel dettaglio delle società controllate da Asco Holding; si sa che le società come Asco Piave sono sane, sui risultati di esercizio del 2019 vi è una nota a margine che spiega come mai il risultato sia diverso rispetto agli anni precedenti, non è che si sia fatturato il doppio rispetto alla vendita del gas o si sono messe giù più linee di fibra, sono solo aggiustamenti finanziari e contabili nel senso che sono stati presi a riferimento momenti diversi, ma la società è sempre la stessa.

La Consigliera Sarai chiede se dunque il motivo della differenza sta nei diversi periodi di esercizio.

Il Vicesindaco Tondi spiega di sì e si richiama alla nota a margine sopra citata.

La Consigliera Sarai chiede nuovamente di conoscere le partecipate di Asco Holding che hanno contribuito in modo determinante al risultato di esercizio.

Tondi spiega come Ascopiave con il gas ha contribuito molto, è stato fatto un accordo con Hera dove Asco Piave ha venduto il ramo di azienda relativo alla parte commerciale del gas, quindi accordo con Hera; Asco Piave si è tenuta le reti, la sua forza. Forse qualche problema può averla Asco Tlc, vista la concorrenza nella fibra e nell'uso dell'etere, ma fanno utili anche loro. La gestione della rete è affidata ad AP rete gas. Tutti i Consiglieri comunali, anche quelli di minoranza possono chiedere a Asco Holding documentazione per capire di più, su cui potete trovare delle cose che meritano di essere evidenziate e non sono state riportate in questa sede.

La consigliera Sarai chiede notizie, per quanto riguarda MOM, dal momento che le risulta che il risultato negativo sia influenzato dai maggiori ammortamenti derivanti dai massicci investimenti, chiede di conoscere quale è il mol, quindi l'ebitda, quindi chiede di conoscere il mol che non tiene conto degli ammortamenti.

Il Vicesindaco Tondi spiega come MOM faccia un lavoro poco redditizio, nel senso che si occupa di trasporti pubblici e come tutte le società di tal tipo i margini di guadagno sono limitati, le corriere devono girare anche se vuote. MOM è sempre stata sostenuta dall'ente Provincia, ma anche la pandemia ha avuto un ruolo. Il dato che lei vede, 840.000 euro di passivo, è un dato contabile ma non denota una società che sta andando male.

La Consigliera Sarai ritiene che il risultato sia stato determinato anche da acquisizioni, oltre che dalle partecipate indirette.

Il Vicesindaco evidenzia come comunque non si prospetti una cattiva gestione e che due società minori sono state assorbite da MOM.

La Consigliera Sarai ringrazia.

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Su proposta del Presidente con votazione a distanza espressa a seguito appello nominale del Segretario in forma palese dai Consiglieri Comunali partecipanti come da frontespizio e dal seguente esito:

presenti	n. 13;
votanti	n. 13;
favorevoli	n. 9;
astenuti	n. 4 (Boffo, Pellizzari, Sommadossi e Sarai);

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipate possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, accertandole come dai dati sopra riportati, secondo le *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 21/11/2019*;
3. di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019 in merito alla Società ASCOHOLDING S.p.A. e sue partecipate;

4. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nel modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);
5. di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e nelle schede come sopra approvate e richiamate;
6. di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:
 - **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**
 - **ASCOHOLDING SPA**
 - **MOBILITÀ DI MARCA SPA;**
7. di ribadire le seguenti misure di razionalizzazione da approntare alle seguenti Società:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1,4659%	<p><i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i></p> <p><i>Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità</i></p>
ASCOHOLDING SPA	Società di partecipazioni (Holding)	€ 140.000.000,00	0,20%	<p><i>Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 26 del 29/09/18 e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019 e n.35 del 23.10.2019</i></p>
MOBILITÀ DI MARCA SPA	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€ 23.269.459,00	0,27%	<p><i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</i></p> <p><i>Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni</i></p> <p><i>Controllo delle perdite di esercizio anche alla luce degli effetti pandemici negli anni 2020-2021</i></p>

8. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
9. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
10. di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;

11. di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte.

Su proposta del Presidente, con successiva separata votazione a distanza, espressa a seguito appello nominale del Segretario in forma palese dai Consiglieri Comunali partecipanti come da frontespizio e dal seguente esito:

presenti n. 13;

votanti n. 13;

favorevoli n. 9;

astenuti n. 4 (Boffo, Pellizzari, Sommadossi e Sarai);

la suesata deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di avviare celermente la procedura di pubblicazione della sede convenzionata vacante.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CECCATO LUIGINO

F.to ORSO PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, - 7 GEN 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE

(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

✕ il 18 GEN 2021 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on-line del Comune, (comma 3, dell'Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).

- Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, lì

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to GAZZOLA LUISA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 18 GEN 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO